



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI STUDENTESCHI

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	25.11.2020
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.11.2020
DECRETO RETTORALE	886/2020 dd 1.11.2020
UFFICIO COMPETENTE	<i>Unità di Staff Organi accademici</i>

Data ultimo aggiornamento: *1 dicembre 2020* a cura dell'*Ufficio Affari generali*

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli studi di Trieste (d'ora in poi l'"Università"), come previsto dall'art. 1, comma 7, dello Statuto, sostiene le iniziative promosse e autogestite dagli studenti nei campi della cultura, dello sport e del tempo libero in quanto momenti di valorizzazione nel percorso formativo e di partecipazione attiva alla vita dell'Ateneo.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili determina e stanziava un fondo da destinare quale contributo per la realizzazione di iniziative promosse dagli studenti.
3. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l'accesso delle Associazioni studentesche e dei Gruppi di studenti alle forme di finanziamento concesse dall'Ateneo, le modalità di assegnazione della quota di finanziamento destinata al Consiglio degli Studenti e alle Liste studentesche per le attività politiche nonché le modalità per l'assegnazione annuale degli spazi destinati dall'Università alle Associazioni.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Secondo le modalità previste dal presente Regolamento, possono beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per finanziare una o più iniziative nell'ambito delle attività culturali e sociali degli studenti:
 - a. Il Consiglio degli Studenti
 - b. Le Associazioni studentesche
 - c. I Gruppi studenteschi
 - d. I Gruppi studenteschi parificati alle Associazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento, nella locuzione "studenti" vanno intesi: gli studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, i dottorandi, gli iscritti a Master universitari e gli specializzandi regolarmente iscritti all'Università degli studi di Trieste.

Art. 3 - Associazioni studentesche

1. Sono considerate Associazioni studentesche le Associazioni di studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Trieste costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti dell'Università di Trieste e senza fini di lucro, attività di carattere sociale e culturale, ricreativo,



formativo, di sostegno alla didattica e di organizzazione e gestione di spazi per lo studio in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere Associazioni studentesche fondate da studenti dell'Università di Trieste o sezioni locali di Associazioni studentesche nazionali od internazionali;
 - b. Avere una base associativa, nella sede locale, non inferiore alle 10 unità, composta per almeno il 90% da studenti dell'Università di Trieste.
 - c. Essere regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - d. Avere uno Statuto ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l'elezione degli organi direttivi da parte degli associati;
 - e. Avere finalità rivolte, in via esclusiva o di assoluta prevalenza, alla promozione di attività sociali e culturali destinate senza fini di lucro all'utenza universitaria;
 - f. Avere tra gli Organi Direttivi le figure di Presidente, Vicepresidente o Segretario, Tesoriere o Revisore dei conti.
2. Il Presidente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello Statuto e delle cariche sociali, nonché ogni altro elemento di potenziale rilievo ai fini del mantenimento dei requisiti previsti.

Art. 4 - Liste studentesche

1. Sono tali, agli effetti del presente Regolamento, le Liste studentesche che hanno rappresentanze in almeno uno dei seguenti organi:
 - Consiglio di Amministrazione
 - Senato Accademico
 - Consigli di Dipartimento
 - Comitato degli studenti dell'A.R.D.I.S.S.
 - Comitato per lo sport Universitario

Art. 5 - Gruppi studenteschi

1. Sono tali, agli effetti del presente Regolamento, Gruppi di:
 - a. almeno 45 studenti regolarmente iscritti all'Università di Trieste;
 - b. che sottoscrivano l'adesione al gruppo con l'indicazione del nome, cognome, numero di matricola e di carta d'identità, e l'accettazione della responsabilità solidale verso l'Ateneo in merito alle attività organizzate e alla corretta fruizione dei contributi ricevuti;
 - c. che i firmatari abbiano designato tra i propri componenti un Responsabile nonché un Supplente che lo sostituisca in caso di impedimento; quali referenti e primi responsabili nei confronti dell'Ateneo per tutti gli aspetti inerenti la richiesta e la gestione dei fondi.
2. I Gruppi sono sciolti alla data stabilita dal Bando come termine finale per la conclusione delle attività dell'anno di riferimento.

Art. 6 - Gruppi studenteschi parificati alle Associazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si considerano parificati alle Associazioni i Gruppi studenteschi in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 che siano già stati assegnatari di fondi nei precedenti due bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti senza essere assoggettati a penalizzazioni.



Art. 7 - Appartenenza esclusiva

1. Qualora il Responsabile o il suo Supplente, il Presidente di un'Associazione o il suo Delegato ovvero coloro che ricoprono cariche direttive risultino ricoprire uno di questi ruoli anche in un altro Gruppo o Associazione che presentino richiesta di finanziamento a valere sul medesimo Bando entrambi i soggetti richiedenti saranno esclusi.
2. Qualora un componente di Gruppo o Associazione risulti far parte anche di altri Gruppi o Associazioni sarà richiesto di optare per un unico soggetto.

Art. 8- Responsabile dell'attività

1. Nella annuale richiesta di finanziamento per le attività culturali e sociali degli studenti, il firmatario e il suo supplente:
 - indicati dai soggetti aderenti al Gruppo al proprio interno
 - delegati dal Presidente dell'Associazionevengono individuati come i Responsabili in prima istanza nei confronti dell'Ateneo delle attività svolte, della corretta rendicontazione e, in generale, dei rapporti con l'Ateneo, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le persone fisiche appartenenti al soggetto assegnatario dei finanziamenti, qualora tale soggetto non sia dotato di autonomia patrimoniale.

Art. 9 - Modifiche del Legale rappresentante e del Responsabile

1. Tutte le variazioni del Legale rappresentante e del responsabile dei soggetti di cui all'art. 2 lett. b), c), d) devono essere comunicate al Rettore e al Consiglio degli Studenti, all'indirizzo di posta istituzionale o tramite PEC.

Art. 10 - Bando

1. Ogni anno, di norma entro la prima quindicina del mese di ottobre viene pubblicato il Bando di concorso, previa espressione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. j) dello Statuto, del parere obbligatorio da parte del Consiglio degli Studenti.
2. Il bando indica l'ammontare dei fondi disponibili e disciplina i termini e le modalità di accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione delle richieste, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, le spese ammesse e le modalità di rendicontazione.
3. Il Bando viene pubblicizzato mediante la pubblicazione nel sito web dell'Ateneo e l'invio di una mail a tutti i possibili interessati.
4. Le richieste di finanziamento per le iniziative e le attività da svolgere vanno presentate inderogabilmente entro la data di scadenza prevista nel bando e secondo le modalità in esso contenute.

Art. 11 - Cause di esclusione

1. Nei sottoelencati casi le richieste di finanziamento saranno escluse e non ammesse alla valutazione della Commissione di riparto:
 - a. Richieste pervenute oltre il termine perentorio previsto dal Bando;
 - b. Richieste pervenute da soggetti non previsti tra i possibili beneficiari dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero da soggetti privi dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento;
 - c. Incompletezza della documentazione richiesta dal Bando a pena di esclusione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- d. Richieste pervenute da soggetti che, con riferimento all'anno relativo all'ultimo Bando il cui ciclo è concluso, hanno ricevuto i fondi e non hanno realizzato le attività sovvenzionate per cause ad essi imputabili;
 - e. Mancata presentazione della Relazione illustrativa annuale comprensiva del Resoconto finanziario di cui al successivo art. 30 nei termini previsti dal Bando;
 - f. Relazione finale illustrativa delle attività annuali finanziate non approvata dal Consiglio Amministrazione dell'Ateneo;
 - g. Mancata comunicazione sugli esiti delle richieste di altri finanziamenti relativi ad attività che abbiano ottenuto il contributo dell'Ateneo nel Bando precedente il cui ciclo sia concluso;
 - h. Mancata effettuazione delle attività finanziate con il precedente Bando il cui ciclo si sia concluso e/o irregolarità nella gestione dei fondi segnalate anche a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica delle iniziative realizzate e delle erogazioni effettuate svolta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti;
 - i. Rinuncia al finanziamento ottenuto sul precedente Bando il cui ciclo si sia concluso comunicata oltre il termine stabilito nel Bando annuale, secondo quanto previsto dall'art. 31, terzo comma;
 - j. Esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nei casi previsti dall'art. 35.
2. Qualora:
- a. il Responsabile o il suo Supplente,
 - b. il Presidente di un'Associazione o il suo Delegato, ovvero coloro che ricoprono cariche direttive
- risultino componenti di un Gruppo o Associazione che presentino richiesta di finanziamento a valere sul medesimo Bando saranno esclusi entrambi i soggetti richiedenti.

Art. 12 - Commissione valutatrice

1. La valutazione delle domande di contributo regolarmente pervenute e non escluse ai sensi dell'art. 11, è effettuata da una Commissione, designata dal Consiglio degli Studenti e nominata con Decreto Rettorale, così composta:
 - a. Presidente del Consiglio degli Studenti che, in caso di impossibilità o incompatibilità, sarà sostituito da uno dei due Vicepresidenti;
 - b. Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - c. Un rappresentante per ogni gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti; per questa carica il Decreto Rettorale prevederà due supplenti;
 - d. Un Rappresentante degli studenti dell'Università di Trieste nel Comitato degli studenti di ARDISS, scelto dal Consiglio degli Studenti dell'Ateneo;
 - e. Un Rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell'Ateneo, scelto dal Consiglio degli Studenti;
 - f. Un Rappresentante degli studenti nel Comitato Universitario per lo sport, scelto dal Consiglio degli Studenti;
2. Non possono far parte della Commissione gli studenti che ricoprono i seguenti ruoli in Gruppi o Associazioni che, nella stessa annualità, presentino domanda di finanziamento:
 - a. Responsabile o il suo Supplente
 - b. Presidente di un'Associazione o il suo Delegato, ovvero coloro che ricoprono cariche direttive.
3. I Rappresentanti dei Gruppi consiliari saranno individuati dal rispettivo Capogruppo, unitamente a due supplenti (primo e secondo supplente) che, nell'ordine, sostituiranno il Rappresentante in caso di decadenza o di motivata impossibilità. Il Capogruppo



- comunicherà i nominativi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti entro 5 giorni dal termine stabilito dal Bando per la presentazione delle domande di finanziamento.
4. I componenti della Commissione non possono delegare soggetti terzi per le funzioni normate dal presente Regolamento.
 5. La Commissione è presieduta e moderata dal Presidente del Consiglio degli Studenti o chi ne fa le veci.
 6. Le deliberazioni sono adottate secondo quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto dell'Università di Trieste.
 7. Delle sedute viene redatto verbale a cura del Segretario verbalizzante che viene scelto dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti, unitamente ad un segretario supplente che ne farà le veci in caso di impedimento.
 8. In mancanza di entrambi il verbale sarà redatto da un componente della Commissione individuato dal Presidente.
 9. Ogni rappresentante di ciascun gruppo consiliare ha diritto di fare inserire proprie note scritte nel verbale.
 10. Il Segretario verbalizzante che non sia componente della Commissione non ha diritto di voto.

Art. 13- Assegnazione fondi al Consiglio degli Studenti e alle Liste studentesche

1. Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, prima di valutare le domande per la realizzazione delle attività culturali e sociali degli studenti regolarmente pervenute, procede preliminarmente:
 - a. all'assegnazione dei fondi per le attività proprie del Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili;
 - b. all'assegnazione, alle Liste rappresentate in almeno uno dei seguenti organi: Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento, Comitato degli studenti dell'A.R.D.I.S.S., Comitato per lo sport universitario, dei finanziamenti previsti dall'art. 3 del vigente "Regolamento per il finanziamento delle attività politica delle liste studentesche".

Art. 14 - Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti

2. I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti sono destinati ad iniziative approvate con delibera del Consiglio medesimo.
3. Tali iniziative:
 - a. non sono sostitutive, ma possono integrare e coordinare le attività culturali e sociali svolte da Associazioni, e Gruppi studenteschi;
 - b. devono essere rivolte alla generalità degli studenti;
 - c. sono svolte con l'intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
 - d. sono rivolte alla comunità cittadina e istituzionale, italiana ed internazionale;
 - e. sono dirette a favorire la promozione di pratiche sociali e civili di inclusione sociale.
4. I fondi vengono gestiti con le stesse modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando per gli altri beneficiari, laddove per "Responsabile" e "Responsabile supplente" devono intendersi, rispettivamente, il Presidente e il Vicepresidente anziano del Consiglio degli Studenti.

Art. 15 - Fondi attribuiti alle Liste universitarie

1. Le Liste universitarie devono rendicontare il contributo annuo speso per l'attività di informazione politica universitaria, secondo le stesse modalità stabilite per la rendicontazione



del contributo assegnato ad Associazioni e Gruppi per la realizzazione delle attività culturali e sociali.

2. Per la gestione di tali fondi si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per il finanziamento delle Liste universitarie.

Art. 16 - Attività finanziabili

1. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative culturali e ricreative che siano di significativo interesse degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste e rivestano, a giudizio della Commissione valutatrice, apprezzabili contenuti culturali o che offrano occasioni di socializzazione.

Art. 17 - Attività organizzate congiuntamente

1. Qualora due o più Associazioni intendano organizzare congiuntamente una o più attività, dovrà essere individuata un'Associazione capofila il cui Responsabile sarà l'unico interlocutore dell'Università.
2. I rapporti tra le Associazioni partecipanti potranno essere regolati da uno specifico accordo tra le stesse.

Art. 18 - Attività di stampa e diffusione

1. Nel caso in cui l'iniziativa consista nella produzione e successiva diffusione di stampati o newsletter on line o cartacei devono essere descritti, in modo circostanziato gli obiettivi dell'attività.

Art. 19 - Procedura di finanziamento delle domande

1. Conclusi i lavori di valutazione delle domande di finanziamento regolarmente presentate, la Commissione redige la graduatoria di merito delle proposte e propone il piano di ripartizione dei finanziamenti assegnati, nel rispetto delle norme previste dal Bando e dal presente Regolamento.
2. Sentiti i rappresentanti dei soggetti partecipanti al Bando, la Commissione adotta definitivamente la graduatoria di merito e il piano di riparto e li sottopone al vaglio del Consiglio degli Studenti.
3. Con delibera motivata, il Consiglio degli Studenti può emendare la graduatoria di merito e il piano di riparto proposti solamente nei seguenti casi:
 - a. errore materiale;
 - b. evidente violazione di norme di legge o del presente Regolamento;
 - c. erronea applicazione dei criteri di valutazione e di riparto del finanziamento.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti, decide in via definitiva sulla graduatoria di merito, sul piano di riparto e sulle attività da finanziare.

Art. 20 - Criteri generali di valutazione

1. La Commissione di riparto valuta le domande presentate nel rispetto dei criteri fissati nel Bando annuale di finanziamento delle attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio degli Studenti, che tiene conto dei seguenti criteri generali, come specificati nel Bando annuale:
 - a. Maggiore rispondenza alle finalità previste dal presente Regolamento;



- b. Rilevanza culturale e sociale
 - c. Innovazione e creatività della proposta
 - d. Coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo, preferibilmente appartenenti a Dipartimenti e Corsi di studio diversi;
 - e. Attinenza alla realtà universitaria;
 - f. Realizzabilità delle attività proposte e rilevanza imprescindibile del contributo finanziario dell'Università;
 - g. Coerenza tra il progetto e il piano di spesa proposto per la sua attuazione;
 - h. Per le Associazioni studentesche e i Gruppi parificati, valutazione delle iniziative svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento alla corretta rendicontazione dei finanziamenti ricevuti in precedenza e all'adozione di adeguate strategie di comunicazione per la pubblicità delle iniziative
- e redige una graduatoria di merito delle domande regolarmente pervenute.

2. In ogni caso:

- a. nessuna Associazione o Gruppo parificato può ottenere più del 15% dei fondi da ripartire;
- b. nessun Gruppo non parificato può ottenere più del 10% dei fondi da ripartire.

Art. 21 - Finanziamento parziale

1. Le richieste ammesse al finanziamento potranno, in base alla disponibilità di fondi e ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice, essere finanziate integralmente o anche solo parzialmente.

Art. 22 - Accettazione dei finanziamenti assegnati

1. I Responsabili delle iniziative proposte ed i loro Supplenti, dovranno sottoscrivere l'accettazione e l'impegno a svolgere l'attività così come definita nella richiesta di finanziamento, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ufficiale di assegnazione di contributi.
2. La mancata accettazione formale nei termini previsti dal comma precedente comporta l'automatica revoca del finanziamento.
3. Il Consiglio degli Studenti può decidere di riassegnare i fondi resisi disponibili ad altre iniziative non finanziate per mancanza di fondi sufficienti, nel rispetto della graduatoria di merito.

Art. 23 - Pubblicità delle assegnazioni

1. I fondi attribuiti a ciascun soggetto vengono pubblicati sul sito web del Consiglio degli Studenti e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ateneo.

Art. 24 - Modifiche alle iniziative finanziate

1. I contributi non possono essere utilizzati per un'iniziativa diversa da quella per la quale sono stati concessi, salvo le ipotesi espressamente previste.
2. Dopo l'approvazione della Graduatoria di merito e del Piano di riparto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, i beneficiari, qualora l'assegnazione totale non sia modificata, potranno variare il piano di spesa relativo a ciascuna iniziativa nel limite del 20% per ogni singola voce di spesa. Variazioni superiori al predetto limite dovranno essere autorizzate dal Consiglio degli Studenti.



3. Con richiesta motivata, il Responsabile di ciascun assegnatario, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'iniziativa, dovrà comunicare al Consiglio degli Studenti il rinvio dell'iniziativa.
4. Qualora, per cause oggettive estranee e non dipendenti dal soggetto richiedente, l'iniziativa finanziata non possa più essere realizzata, l'assegnatario potrà richiedere di utilizzare il finanziamento per la realizzazione di un'iniziativa diversa, entro il termine indicato dal Bando.
5. La richiesta dovrà:
 - a. contenere le motivazioni e la documentazione in ordine all'oggettiva impossibilità di realizzazione dell'iniziativa originariamente finanziata;
 - b. contenere la proposta di una nuova iniziativa di costo pari o inferiore al finanziamento già ottenuto.
6. Il Consiglio degli Studenti vaglierà la/le richieste in base agli stessi criteri utilizzati nel Bando di riferimento ed eventualmente proporrà al Consiglio di Amministrazione dell'Università il finanziamento della nuova attività.

Art. 25 - Spazi per lo svolgimento delle iniziative

1. Per realizzare le iniziative finanziate le Associazioni studentesche ed i Gruppi studenteschi possono chiedere di utilizzare gli spazi dell'Università con le stesse modalità ed agli stessi costi previsti per le Strutture interne dell'Ateneo.

Art. 26 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione del finanziamento può avvenire:
 - a. mediante rimborso delle spese sostenute, presentando, entro 45 giorni dalla conclusione della singola iniziativa finanziata, la richiesta di rimborso, secondo le modalità previste dal Bando di riferimento ed utilizzando la modulistica ivi allegata, accompagnata dalla documentazione di spesa in originale;
 - b. mediante richiesta di anticipo sulle spese da sostenere presentata, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della singola iniziativa, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando di riferimento ed entro i limiti massimi ivi previsti. Anche nel caso di erogazione di anticipi rimane fermo il medesimo termine di 45 giorni dalla fine della singola attività finanziata per la presentazione della documentazione necessaria a comprovare il diritto al rimborso della spesa sostenuta.

Art. 27 - Svolgimento e tempi di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative e le attività finanziate si svolgono sotto la responsabilità del Responsabile o del suo Supplente, come definiti dall'art. 8 del presente Regolamento, ferma restando la responsabilità solidale dei soci dell'Associazione non riconosciuta o dei componenti il Gruppo studentesco.
2. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno solare cui si riferisce il Bando devono essere espletate entro l'anno solare di riferimento.
3. Il Consiglio degli Studenti si riserva di accertare l'effettivo svolgimento delle singole attività e provvede, tramite il proprio Ufficio di Presidenza, a operare semestralmente una verifica generale delle attività svolte e delle erogazioni effettuate."

Art. 28 - Pubblicità delle iniziative

1. Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dall'Ateneo dovranno essere adeguatamente pubblicizzate tramite il sito web e sui social dell'Ateneo, a cura delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Associazioni e dei Gruppi studenteschi per il tramite dei competenti uffici, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte e di valorizzare l'immagine dell'Università degli studi di Trieste in qualità di finanziatore.

2. I beneficiari dovranno inoltre darne notizia al Consiglio degli Studenti almeno 14 giorni lavorativi prima della data di svolgimento delle attività, anche ai fini della pubblicità delle iniziative.

Art. 29 - Utilizzo del Logo

1. Il logo del Consiglio degli Studenti può essere utilizzato esclusivamente per le iniziative finanziate con i fondi normati dal presente Regolamento.

Art. 30 – Rendicontazione, Relazione annuale e Revoca del finanziamento

1. Per tutte le iniziative ammesse a finanziamento devono essere presentate all'Ateneo, entro i termini fissati dal rispettivo Bando annuale:
 - a. la richiesta di rimborso con il Rendiconto delle spese sostenute per le singole iniziative finanziate, accompagnato dalla documentazione di spesa in originale;
 - b. la Relazione illustrativa annuale di tutte le attività finanziate realizzate nel corso dell'anno, con il Resoconto finanziario sintetico;
 - c. la Relazione illustrativa annuale, comprensiva del Resoconto finanziario sintetico, sarà sottoposta al Consiglio degli Studenti per la verifica della conformità dello svolgimento dell'iniziativa con quanto approvato in sede di assegnazione dei finanziamenti e successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. La mancata presentazione di tutta la documentazione sopra elencata ovvero la mancata approvazione della Relazione illustrativa finale, oltre alla revoca del finanziamento concesso e il recupero dell'eventuale anticipo ottenuto, comporterà l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda di finanziamento sul successivo Bando.

Art. 31 - Mancata realizzazione dell'iniziativa

1. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti che rinuncino espressamente o non portino a compimento le iniziative finanziate, sono tenuti alla restituzione dell'eventuale anticipo già ottenuto.
2. Qualora la rinuncia al finanziamento o l'impossibilità di realizzare l'iniziativa finanziata siano comunicate al Rettore e alla Presidenza del Consiglio degli Studenti entro il termine previsto dal Bando non sarà applicata la sanzione dell'esclusione dalla possibilità di concorrere al successivo Bando.
3. Se invece la rinuncia al finanziamento o l'impossibilità di realizzare l'iniziativa finanziata siano comunicate alla Presidenza del Consiglio degli Studenti e al Rettore dopo il termine di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, valuterà le motivazioni addotte e, qualora ritenga che le cause siano imputabili agli assegnatari, ne delibererà l'esclusione dal successivo Bando.
4. La rinuncia o la mancata realizzazione dell'iniziativa comportano la revoca del finanziamento non utilizzato.

Art. 32 - Scorrimento graduatoria



1. Al ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente art. 31, comma 2, si procederà d'ufficio con lo scorrimento della graduatoria di merito delle proposte approvata dal Consiglio di Amministrazione e la conseguente assegnazione dei relativi finanziamenti.

Art. 33 - Responsabili di assegnatari esclusi

1. I Responsabili di assegnatari che siano incorsi nella sanzione dell'esclusione dalla possibilità di presentare domanda di finanziamento:
 - a. sono interdetti dal ricoprire cariche di rilievo in gruppi, associazioni o liste per l'anno successivo;
 - b. qualora dovessero risultare Responsabili, Supplenti o ricoprissero cariche di rilievo in Associazioni o Gruppi richiedenti il finanziamento nel Bando dell'anno successivo ne causeranno l'esclusione.

Art. 34 - Revoca dei finanziamenti e ulteriori sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal Bando di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione del Consiglio degli Studenti, può disporre la revoca dei finanziamenti già erogati o assegnati, nonché l'esclusione dal successivo Bando nei seguenti casi:
 - a. utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto approvato;
 - b. rendicontazione non completa;
 - c. gravi mancanze o violazioni di legge, del presente Regolamento o del Bando da parte del beneficiario dei fondi.
2. Il Consiglio degli Studenti accerta l'effettivo svolgimento delle singole attività e provvede, tramite l'Ufficio di Presidenza, ad operare semestralmente una verifica generale delle attività svolte e delle erogazioni effettuate.
3. Nei più gravi casi di dichiarazioni mendaci su elementi che avrebbero comportato l'esclusione dalla possibilità di partecipare all'assegnazione dei finanziamenti messi a bando il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo potrà deliberare l'interdizione da qualunque successivo finanziamento per lo svolgimento di attività culturali e sociali degli studenti.

Art. 35 - Spazi dell'Ateneo destinati alle Associazioni

1. Gli spazi che l'Ateneo riserva all'utilizzo da parte di Associazioni sono assegnati annualmente alle Associazioni che:
 - a. siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;
 - b. abbiano fatto richiesta di concessione d'uso di tali spazi;
 - c. siano risultati assegnatari, per quell'anno, di fondi per la realizzazione di attività culturali e sociali ai sensi del presente Regolamento.
2. L'uso degli spazi è concesso alle Associazioni assegnatarie dopo la sottoscrizione, da parte del Presidente o suo Delegato della Convenzione che regola ogni aspetto relativo alla concessione degli spazi e della relativa assunzione di responsabilità.
3. In caso di accertamento di utilizzo improprio degli spazi assegnati, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a carico dell'Associazione responsabile l'interdizione dell'accesso per un massimo di dodici mesi.
4. L'assegnazione degli spazi cessa con la pubblicazione della ripartizione fondi di cui al successivo Bando annuale.

Art. 36 - Norme transitorie e finali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento:
 - a. il Bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti per l'anno 2021 uscirà nella prima quindicina del mese di dicembre 2020.
 - b. In relazione a tale Bando saranno applicate le cause di esclusione delle domande presentate previste dal precedente Regolamento, tanto in relazione alle ragioni che alla procedura ivi prevista.
 - c. Le previsioni relative ai "Gruppi studenteschi parificati alle Associazioni" trovano applicazione sino all'istituzione dell'Albo Associazioni dell'Università degli Studi di Trieste.
 - d. Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, le Liste studentesche, come definite dall'art. 1 del "Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle Liste studentesche", potranno presentare la domanda di contributo per la realizzazione di attività culturali e sociali degli studenti in quanto tali, senza la necessità di costituirsi in Associazione o Gruppo studentesco utilizzando l'apposita modulistica allegata al Bando 2021.
 - e. Salvo che per l'assegnazione di spazi, riservati alle sole Associazioni, le Liste saranno parificate:
 - i. alle Associazioni le Liste che siano già state assegnatarie di fondi in almeno uno dei tre anni precedenti,
 - ii. ai Gruppi studenteschi negli altri casi.
 - f. Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del "Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle Liste universitarie", il Responsabile della Lista sarà individuato presentando la delega a suo nome da parte della maggioranza degli appartenenti alla Lista che, al momento della presentazione della domanda, non siano decaduti e siano ancora in possesso dello status di studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Trieste.